



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 139 del 21-05-2015

(n. 907 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: Ricorso innanzi al Tar per l'Abruzzo-Sezione distaccata di Pescara promosso dal Sig. Iubatti c./Comune di Ortona. Liquidazione spese di giustizia sentenza n.135/2015.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**CONSIDERATO** che il Sig. Domenico Iubatti, in qualità di rappresentante legale p.t. e Presidente dell'Associazione "Gli Amici della Nevola", con ricorso n.149/2014, citava in giudizio il Comune di Ortona avanti al TAR per l'Abruzzo-Sezione distaccata di Pescara, impugnando il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti e documenti relativi agli immobili comunali occupati da Associazioni pubbliche o private non lucrative;

**VISTA** la sentenza n.334/2014 depositata in data 8.7.2014 e notificata a questo Ente il 15.9.2014 con la quale il Tar adito disponeva la condanna di questa Amministrazione al rilascio, in favore del ricorrente, della documentazione richiesta nonché del rimborso delle spese e del contributo unificato;

**VISTA** la Determina dirigenziale n.278 del 21.10.2014 con la quale venivano liquidate, in favore del ricorrente, le somme statuite nella richiamata sentenza e segnatamente quelle afferenti il contributo unificato pari ad €300,00 e le spese di giustizia pari anch'esse ad €300,00;

**ATTESO** che con istanza del 26.01.2015 il ricorrente chiedeva l'esecuzione della citata sentenza unicamente per l'esercizio del suo diritto di accesso;

**RISCONTRATO** l'invito rivolto dal Dirigente del II Settore, Dott. Alberto de Francesco in data 19.03.2015, prot.8106/2015 e riscontrata dal ricorrente con successiva nota di diniego;

**VISTA** la sentenza n.135/2015, depositata in data 26.03.2015 con la quale il TAR adito disponeva la condanna dell'Ente, sia in ordine all'accesso agli atti, sia in ordine al pagamento delle spese processuali relative alla nuova ed ultima fase del giudizio, liquidate in complessive €200,00;

**VISTA** l'istanza di esecuzione della sentenza n.135/2015 notificata dal ricorrente in data 23.04.2015;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di €200,00 a titolo di spese processuali come da sentenza TAR Pescara n.135/2015;

**DATO ATTO** che il Sig. Domenico Iubatti, in qualità di rappresentante legale p.t. e Presidente dell'Associazione, ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136/2010, il seguente IBAN:IT17A05387055507778000000526040 intestato all'Associazione "Gli Amici della Nevola ONLUS".

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato

#### **DETERMINA**

1. Imputare la predetta spesa al Cap. 1240 del bilancio 2015 esercizio provvisorio "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti".
2. Di impegnare e liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Capitolo/Articolo</b>            | 1240  |
| <b>Intervento</b>                   | 03  |
| <b>Impegno n.</b>                   | 201500011590  |
| <b>Codice creditore</b>             |   |
| <b>Nome creditore</b>               | Gli Amici della Nevola ONLUS", in persona del l.r.p.t. Domenico Iubatti |
| <b>Codice Fiscale / Partita Iva</b> | 91009460691   |
| <b>Indirizzo</b>                    | Via Ruella Petrilli, n.65   |
| <b>PEC</b>                          |   |
| <b>Causale</b>                      | Rimborso spese processuali sentenza TAR n.135/2015                      |
| <b>CIG</b>                          |   |
| <b>CUP</b>                          |   |
| <b>Codice univoco ufficio</b>       | PQTD21  |
| <b>Importo</b>                      | 200,00  |

1. Di imputare la spesa complessiva di euro 200,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| <b>Progressivo</b> | <b>Esercizio</b> | <b>Capitolo/</b> | <b>Importo</b> |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|
|--------------------|------------------|------------------|----------------|

|    |      | <b>Articolo.</b> |        |
|----|------|------------------|--------|
| 01 | 2015 | 1240             | 200,00 |
|    |      |                  |        |

IL COMPILATORE

PM

**IL DIRIGENTE**

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29 maggio 2015

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*